

**CONGRÈS DES POUVOIRS LOCAUX ET RÉGIONAUX DE L'EUROPE
CONGRESS OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES OF EUROPE
CONGRÈSSO DEI POTERI LOCALI E RÉGIONALI D'EUROPA**

Council of Europe/Conseil de l'Europe
F – 67075 Strasbourg Cedex
Tel : + 33 (0) 3 88 41 20 00
Fax: + 33 (0) 3 88 41 27 51/ + 33 (0) 3 88 41 37 47
<http://www.coe.int/cplre/>



DECIMA SESSIONE
(Strasburgo, 20 - 22 maggio 2003)

Raccomandazione 130 (2003)¹
sulla
Carta europea della Montagna

¹ Discussa e adottata dal Congresso il 22 maggio 2003, 3a seduta, (ved doc. CG (10) 9, progetto di Raccomandazione presentato dal Sig. V.PRIGNAGHI e dal Sig. V. KADOKHOV, relatori).

Il Congresso,

1. Considerando la sua Raccomandazione 75 (2000) vertente sul progetto di Convenzione quadro europea delle regioni montane;
2. Tenuto conto della Risoluzione 136 (2002) sull'Anno internazionale della Montagna, tramite la quale il Congresso ha stimato auspicabile preparare un progetto di strumento non vincolante del Consiglio d'Europa sulle regioni montane;
3. Avendo preparato in tale prospettiva il progetto di Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla "Carta europea della Montagna", qui di seguito;
4. Invita l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa a sostenere il progetto;
5. Raccomanda al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa di adottare una Raccomandazione agli Stati membri sulla "Carta europea della Montagna", basandosi sul progetto qui di seguito, e a tale scopo gli suggerisce, dopo aver ricevuto il parere dell'Assemblea Parlamentare, di trasmettere il progetto di Raccomandazione per esame preliminare al Comitato Direttivo per la democrazia locale e regionale.

Il Comitato dei Ministri, in virtù dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa,

1. Considerando che il Consiglio d'Europa ha come obiettivo di incrementare il più possibile la coesione economica e sociale tra i suoi membri da un lato, e la democrazia locale e regionale d'Europa dall'altro;
2. Ricordando a tal riguardo le raccomandazioni e gli impegni presi in occasione della Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, e più precisamente il capitolo 13 dell'Agenda 21;
3. Prendendo altresì in considerazione la Convenzione europea del paesaggio (STE n. 176);
4. Ricordando ugualmente il campo d'azione n. 10 sugli ecosistemi montani della Strategia europea della diversità biologica e paesaggistica approvata dai Ministri dell'ambiente riunitisi nel 1995;
5. Constatando che le condizioni particolari delle regioni montane rendono più difficile il soddisfacimento dei bisogni di base dei loro abitanti, ma che conviene tuttavia garantire alle popolazioni montane il diritto di vivere e di lavorare in montagna, la salvaguardia del loro ambiente di vita, un ambito, delle condizioni e un livello di vita equivalenti a quelli di altre regioni rurali e urbane più avvantaggiate;
6. Convinto che le popolazioni montane e il loro ambiente naturale costituiscono il fondamento per la ricchezza delle regioni montane, che tali regioni non possono assumere le loro funzioni d'interesse generale senza che ne siano salvaguardati i loro paesaggi e le loro risorse naturali, che sia mantenuta un'adeguata presenza umana e attuati uno sviluppo economico e un'adeguata protezione e gestione dell'ambiente;
7. Considerando che tutta la politica relativa alle regioni montane deve prioritariamente trovare l'appoggio dei poteri locali e regionali, più vicini ai territori, agli abitanti e alla problematica delle regioni montane; che conviene, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, incoraggiare la cooperazione tra tali poteri locali e sostenere le iniziative che essi potrebbero prendere;
8. Ricordando a tal riguardo la Carta europea dell'autonomia locale (STE n. 122);
9. Considerando che le montagne europee costituiscono un patrimonio eccezionale che conviene valorizzare e salvaguardare, e che è il caso di difendere e promuovere la loro diversità, garantendo il rispetto e il mantenimento dell'identità sociale, delle tradizioni e della cultura delle loro popolazioni;
10. Prendendo in considerazione il carattere di frontiera di alcune regioni montane e le difficoltà nell'attuare delle politiche coerenti da entrambi i versanti delle frontiere;
11. Ricordando a tal riguardo la Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (STE n. 106), detta Convenzione di Madrid del 1980, e i suoi protocolli aggiuntivi (STE n. 159 e 169);
12. Ricordando l'insieme delle Risoluzioni e delle Raccomandazioni relative alla montagna, al mondo rurale, all'assetto territoriale e alla protezione dell'ambiente, adottate dalle conferenze europee dei ministri competenti, dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa (in particolare la Risoluzione 202(1989) in qualità di Conferenza Permanente dei Poteri Locali e Regionali d'Europa, le Raccomandazioni 14(1995) e 75(2000)), dall'Assemblea Parlamentare (in particolare le

Raccomandazioni 1274(1995), 1433(1999) e 1575(2002)) e dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;

13. Tenendo conto, per le Alpi, della Convenzione sulla protezione delle Alpi di Salisburgo del 1991;

14. Iscrivendosi nel prolungamento della sua Raccomandazione (2002)¹ agli Stati membri sui Principi direttivi per lo sviluppo territoriale duraturo del continente europeo, che definisce una politica paneuropea d'assetto territoriale che implica necessariamente delle misure di sviluppo economico e sociale, la protezione e la gestione delle risorse naturali, nonché il rispetto delle tradizioni e delle culture locali, ivi compreso nelle regioni montane;

15. Afferma che le regioni montane, che occupano vasti territori in Europa e assumono importanti funzioni d'interesse generale, in modo particolare a livello ambientale, economico, sociale e culturale; che conoscono nella loro diversità - che conviene salvaguardare e promuovere - dei problemi economici e sociali e dei problemi ambientali comuni, derivanti dalle loro particolari situazioni geomorfologiche e climatiche, devono essere oggetto in seno agli Stati membri, o all'occorrenza tra diversi Stati membri, di una politica specifica e integrata di sviluppo, di pianificazione, di gestione e di protezione, che deve essere attuata tramite tutti gli strumenti adeguati, conformemente al testo della Carta europea della montagna che figura in allegato alla presente Raccomandazione;

16. Raccomanda di conseguenza agli Stati membri:

a. d'adeguare la loro legislazione e le loro pratiche sia in ambito nazionale che in seno all'Unione Europea, conformemente al testo della Carta europea della montagna che figura in allegato alla presente Raccomandazione;

b. di promuovere la cooperazione tra collettività territoriali nelle zone montane: su un piano interno, segnatamente tramite cooperazioni intercomunali, interregionali o secondo qualsiasi altra forma specifica di cooperazione interterritoriale; o, allorché le frontiere tra Stati in seno a un massiccio montagnoso lo richiedano, attraverso la cooperazione transfrontaliera, prevedendo all'occorrenza la conclusione di accordi quadro internazionali, bilaterali o multilaterali, riguardanti spazi montani transfrontalieri e garantendo l'effettiva e rapida attuazione degli accordi;

c. d'informare il Consiglio d'Europa del corso dato a livello nazionale alle disposizioni della presente raccomandazione.

Carta europea della montagna

Riconoscendo che le montagne europee costituiscono un eccezionale patrimonio che conviene valorizzare e salvaguardare, segnatamente tramite la difesa e la promozione della diversità delle loro popolazioni, e che ciò comporta la garanzia del rispetto e del mantenimento dell'identità sociale, delle tradizioni e della cultura,

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa si sforzano:

1. Di consacrare giuridicamente la specificità delle regioni montane, che deve tradursi sia nell'organizzazione delle strutture politiche e amministrative, sia tramite l'adozione di politiche specifiche in particolari settori di attività;

2. Di elaborare e attuare una politica d'assetto territoriale nelle regioni montane che favorisca uno sviluppo duraturo delle attività tradizionali, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente, basata su una valutazione globale delle risorse umane e naturali, rompendo con la dicotomia tradizionale tra sviluppo economico e protezione dell'ambiente naturale e cercando un equilibrio tra le attività umane e le esigenze ecologiche. Una tale politica dovrà privilegiare l'agricoltura, la silvicoltura e l'artigianato, nonché essere in grado di garantire la tutela dell'ambiente naturale e costituire la base essenziale di qualsiasi altra attività economica complementare. Una tale politica avrà segnatamente come obiettivi:

a. il mantenimento sul luogo delle popolazioni e la lotta contro l'esodo dei giovani;

b. la tutela dell'identità e la diffusione dei valori culturali specifici della montagna e di ogni zona montuosa omogenea;

c. l'insediamento o la modernizzazione di infrastrutture e di mezzi necessari al miglioramento della qualità di vita delle popolazioni e allo sviluppo delle regioni montane; infrastrutture e mezzi che permettano segnatamente di garantire l'accessibilità a tali zone tramite un adeguato sistema di trasporto, nonché il mantenimento e il miglioramento di servizi pubblici, adeguati alle specificità delle regioni montane;

d. il decentramento di alcune attività statali nelle zone montane;

e. la promozione delle risorse energetiche tipiche della montagna che permetta di valorizzare le risorse endogene e di sfruttare il potenziale idroelettrico in modo compatibile con le esigenze ambientali, e allo stesso tempo in modo tale che le collettività montane traggano beneficio dei proventi derivati dalle loro risorse idroelettriche;

f. la tutela delle terre agricole e pastorali, il mantenimento e la modernizzazione indispensabili delle attività agricole tramite un approccio specifico dell'agricoltura di montagna;

g. la conservazione delle attività industriali e artigianali esistenti e l'insediamento di attività basate sulle nuove tecnologie;

h. lo sviluppo del settore terziario e segnatamente dell'attività turistica, come complemento dei mezzi di vita tradizionali;

3. Di prendere in considerazione e di riconoscere, nella misura del possibile, l'entità geografica che costituisce ogni zona montuosa, al fine di offrire, da un lato, un ambito democratico che permetta alle popolazioni interessate di esprimersi, e dall'altro di fare in modo che le divisioni amministrative esistenti o future non costituiscano un ostacolo all'attuazione della politica della montagna;

4. Di permettere che tutta la politica di assetto territoriale e di sviluppo delle regioni montane sia concepita e attuata nel precipuo interesse delle popolazioni interessate. A tal fine, gli strumenti di una tale politica dovrebbero prendere la forma di piani e di programmi globali e integrati, elaborati al livello territoriale più adeguato: locale, regionale, nazionale, o transfrontaliero. Tali programmi saranno applicati a delle zone, tenendo conto da un lato dei sentimenti d'appartenenza delle popolazioni, e dall'altro dei criteri di omogeneità geografica e di coerenza dal punto di vista funzionale;

5. Di sviluppare una politica di aiuti economici e finanziari, nonché d'incitamento fiscale nelle regioni montane che mirano segnatamente a:

a. prevedere dei sistemi di perequazione e di aiuti, ivi compreso fiscali, a favore delle regioni montuose meno avvantaggiate, segnatamente in vista del raggiungimento degli obiettivi enunciati al precedente paragrafo 2 e che vanno applicati in modo particolare alle zone che presentano livelli di reddito troppo bassi;

b. compensare i vincoli naturali o ecologici inerenti alle zone montane e le restrizioni d'uso definite su base regolamentare o contrattuale;

c. remunerare le prestazioni ecologiche fornite dalle popolazioni montane, segnatamente per quanto riguarda la manutenzione del paesaggio e la protezione contro i rischi naturali;

d. facilitare il mantenimento e l'insediamento di aziende agricole, di imprese artigianali, commerciali o industriali che usino tecnologie non inquinanti;

e. favorire lo stabilirsi di giovani in montagna, segnatamente nel settore agricolo, artigianale, turistico e nel settore pubblico;

6. Conformemente ai principi della Carta europea dell'autonomia locale, fare in modo che le decisioni a tal proposito incombano alle autorità più vicine ai cittadini. All'occorrenza, gli Stati stabiliranno e garantiranno il funzionamento delle procedure e misure necessarie affinché le autorità locali e regionali siano effettivamente associate alla definizione, all'elaborazione e all'applicazione delle misure che comporta tale politica, in accordo con le loro rispettive competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà;

7. Di fare in modo che la gestione e l'esecuzione di tali piani e programmi si facciano nella maniera più decentralizzata possibile, in applicazione del principio di sussidiarietà, poiché i poteri locali e regionali - che operano direttamente sulla montagna e conoscono meglio i suoi problemi specifici - sono capaci di mobilitare gli agenti locali per promuovere la più vasta animazione sociale, economica e culturale;

8. Di fare in modo che le competenze e i mezzi finanziari degli organismi locali e regionali siano incrementati ed allargati, al fine di favorire la politica della montagna.